



ORDINANZA DEL DIRETTORE

N. 1 del 2021

INTERDIZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELLA PARETE ROCCIOSA DI MONTE VANNELLAMARE RIENTRANTE NELLA ZPS “COSTA ROCCIOSA TRA SPERLONGA E GAETA” IT6040022

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 06 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree protette regionali” e s.m.i., in particolare l’art. 28, comma 3;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio T00300 del 09/12/2019 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ente Parco regionale Riviera di Ulisse al dr Oreste Luongo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 23 luglio 2019, n. 498 “Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di 38 siti della rete Natura 2000, designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli””;

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 23 luglio 2019, n. 498 ha affidato all’Ente Parco regionale Riviera di Ulisse la gestione, tra le altre, della ZPS IT6040022 “Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta”;

Visto l’allegato C della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16 dicembre 2011, n. 612 che individua misure di conservazione specifiche e attività da favorire per le singole tipologie di habitat caratterizzanti le zps e, in particolare, l’habitat “Ambienti misti mediterranei” per il quale è espressamente previsto, alla lettera b) che “è sospeso nel periodo 1 gennaio - 31 luglio l’avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libero o attrezzata e qualunque altra modalità a pareti occupate per la nidificazione da ...falco pellegrino (*Falco peregrinus*)... , nella aree di accertata nidificazione”;

Considerato il rapporto di collaborazione che da tempo intercorre fra l’Ente Parco Riviera di Ulisse e l’esperto ornitologo Guido Prola che, con il supporto del personale Guardiaparco, effettua il monitoraggio dei rapaci rupicoli nella ZPS “Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta” IT6040022;

Vista la nota, registrata al protocollo dell’Ente Parco al n. 386 del 29/03/2021, con la quale Guido Prola, in riferimento all’attività di monitoraggio dei rapaci rupicoli effettuato agli inizi della primavera 2021 nella ZPS “Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta” comunicava di aver individuato e accertato la presenza di coppie nidificanti di Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e di Corvo imperiale (*Corvus corax*) nonché dei relativi siti di nidificazione collocati sulle pareti rocciose denominate “La Grande Muraglia” e “Avancorpo di Ponente Superiore”, nel territorio del Comune di Gaeta;

Accertata la veridicità di quanto segnalato con la citata nota prot. n. 386 del 29/03/2021 tramite appositi sopralluoghi effettuati sul posto anche dal personale tecnico dell’Ente Parco;

Considerato che lungo le pareti rocciose situate in prossimità dei suddetti siti di nidificazione è praticata l’attività di arrampicata sportiva e che tale attività potrebbe comportare disturbo agli animali con conseguente abbandono dei nidi;

Ritenuto necessario, in applicazione delle misure di conservazione specifiche previste per la ZPS “Costa

Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta” dall'allegato C della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16 dicembre 2011, n. 612, ordinare la sospensione delle attività di avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità lungo le pareti rocciose ove è stata accertata la presenza del sito di nidificazione del Falco pellegrino (*Falco peregrinus*);

Ritenuto che la sospensione delle attività di cui sopra debba essere operante dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 luglio 2021;

Ritenuto che la violazione alle disposizioni di cui al presente atto si configura, ai fini sanzionatori, qualora non costituisca più grave violazione, quale mancato rispetto delle disposizioni degli artt. 650 e 727 bis del Codice Penale, dell'art. 30 L. 157/1992 e dell'art. 30 L. 394/1991;

Ritenuto di dover dare pubblicità al presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente Parco, la trasmissione al Comune di Itri e alle Forze di Polizia operanti nel Comune di Itri, nonché attraverso l'affissione nei pressi dell'accesso all'area oggetto del presente provvedimento;

Sentito il Sindaco del Comune di Itri;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa:

la sospensione temporanea, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 luglio 2021, delle attività di avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità lungo le pareti rocciose di Monte Vannellamare rientranti nella ZPS IT6040022 “Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta” disponendo in particolare la chiusura di tutte le vie di arrampicata presenti sulle pareti rocciose denominate “La Grande Muraglia” e l’”Avancorpo di Ponente Superiore” nonché del sentiero che collega la parete denominata “Castello Invisibile” alla parete denominata “Avancorpo di Ponente Superiore” (le aree suddette risultano meglio evidenziate nella cartografia allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale);

DISPONE

A. che la violazione alle disposizioni di cui al presente atto si configuri, ai fini sanzionatori, qualora non costituisca più grave violazione, quale mancato rispetto delle disposizioni degli artt. 650 e 727 bis del Codice Penale, dell'art. 30 L. 157/1992 e dell'art. 30 L. 394/1991;

B. Che la presente ordinanza sia adeguatamente divulgata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente Parco e la trasmissione al Comune di Itri e alle Forze di Polizia operanti nel Comune di Itri;

C. Che venga apposta idonea segnaletica nei pressi dell'accesso all'area oggetto del presente provvedimento;

Ai sensi della normativa vigente, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio.

IL DIRETTORE
Oreste Luongo

